

TI_GERICHTE 16.2006.32 vom 10. November 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-11-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2006.32

FR: TI_GERICHTE 16.2006.32 du 10 novembre 2006

IT: TI_GERICHTE 16.2006.32 del 10 novembre 2006

Regeste

contratto di compravendita - prova del pagamento del prezzo - è contrario alla buona fede processuale partecipare all'assunzione di un teste per poi eccepire che non è stato proposto nella dovuta sede

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

E. 2

La ricorrente lamenta il fatto che il giudice di pace ha ammesso l'audizione dei due testi sebbene la convenuta ne abbia chiesto l'audizione solo all'udienza del 9 gennaio 2006 e non a quella del 21 febbraio 2005. Ora, è vero che in concreto la convenuta avrebbe dovuto indicare le prove all'udienza del 21 febbraio 2005 come da lei fatto proponendo l'interrogatorio formale di F _____. Tuttavia l'istante, all'udienza del 9 gennaio 2006, non si è opposta alla notifica dei due testi, ha partecipato senza sollevare alcuna obiezione alla loro escussione e neppure nelle conclusioni scritte del 13 febbraio 2006 ha censurato tale modo di procedere. In circostanze del genere, acconsentendo implicitamente all'assunzione di queste testimonianze, essa non può dolersene in questa sede anche perché ciò sarebbe contrario alla buona fede processuale (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato Appendice 2000/2004, Lugano 2005, m. 2 ad art. 143 e m. 13 ad art. 182).

E. 3

Nel merito la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ritenendo provato l'avvenuto parziale pagamento delle sue pretese. Secondo il primo giudice, pur essendo inusuale che per regolare un contenzioso tra commercianti questi non redigano nemmeno una semplice ricevuta, ha accertato sulla base delle deposizioni testimoniali che il rappresentante della convenuta aveva lasciato a

disposizione dell'amministratore unico dell'istante "dei soldi in biglietti da fr. 200.- e fr. 100.-". Dall'istruttoria è emerso che D_____ G_____ e D_____ P_____ hanno confermato di aver assistito a un incontro tra G_____ P_____ e F_____ C_____, durante il quale essi avrebbero discusso del pagamento delle fatture scoperte, e di aver visto il primo consegnare al secondo del denaro. Ora è vero che i testi sono risultati discordanti sull'esatto ammontare del denaro consegnato: circa fr. 1000.-/2000.- per D_____ P_____, più biglietti di fr. 200.- per D_____ G_____, tuttavia, entrambi sono stati concordi sul tema principale del pagamento in contanti di denaro all'istante da parte della convenuta. Ne discende che non può essere considerato arbitrario il fatto per il primo giudice di aver ritenuto provato il parziale pagamento della pretesa dell'istante, così come di essere giunto al risultato di fr. 900.- effettuando una media tra gli importi indicati dai testimoni. Quanto alla mancanza di una ricevuta scritta dell'avvenuto pagamento a saldo, è vero che la convenuta all'udienza del 21 febbraio 2006 aveva sostenuto di essere in possesso delle fatture con l'annotazione "pagato" apposta dal signor _____, riservandosi di produrre detti documenti, senza che però gli stessi siano mai presentati. Tuttavia nelle sue conclusioni scritte del 13 febbraio 2006 l'istante, che non ha negato di aver ricevuto del denaro in contanti da G_____ P_____, non ha saputo indicare a che cosa si riferisse questo pagamento, in particolare nemmeno pretendendo che con il medesimo la convenuta avrebbe saldato altre fatture. In presenza di simili discordanze, non può essere considerata arbitraria la soluzione adottata dal primo giudice.

E. 4

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g CPC ritenuto che per quanto opinabile il giudizio impugnato non è insostenibile nel suo risultato (Cocchi/ Trezzini , CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I 173 consid. 3.1), deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla convenuta che non ha presentato osservazioni. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 marzo 2006 della RI 1 è respinto . 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 100.- b) spese fr. 50.- fr. 150.- da anticipare dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: - ; - _____.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino. terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II

presidente

La segretaria